

LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 13

«Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8».

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 12 DEL 16 MARZO 2005

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Con la presente legge la Regione Umbria in armonia con il proprio Statuto e con riferimento alla legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e alla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 e nel rispetto del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola, promuove la realizzazione di fattorie didattiche allo scopo di riavvicinare i cittadini ed in particolare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole e agrituristiche, singole o associate, come definite ai sensi del D.Lgs. 228/01 che si impegnano a svolgere oltre alle attività tradizionali, attività didattiche, culturali e ricreative per la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e silvo pastorali, per educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile.

Art. 2.

(Attività)

1. Le fattorie didattiche offrono all'utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza dell'agricoltura, dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile.

2. Offrono inoltre percorsi finalizzati alla conoscenza del territorio, di interesse enogastronomico e di educazione alimentare per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto millenario fra l'uomo e l'ambiente.

Art. 3.

(Requisiti delle fattorie didattiche)

1. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e

strutture necessarie per ricevere i partecipanti alle attività didattiche culturali e ricreative esercitate, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza sanciti dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 e alla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21.

2. Il titolare deve concordare, prima della visita, con gli insegnanti e/o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento e di preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

3. Le fattorie didattiche devono garantire una struttura ricettiva adeguata ad ospitare le scolaresche in proporzione al numero dei partecipanti, alla durata della permanenza in azienda, alle strutture in dotazione all'azienda agricola e al numero di operatori presenti in azienda. Devono inoltre assicurare la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati con arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, locali adibiti a sala ristoro e/o per il consumo di colazioni o merende al sacco, idonea viabilità e parcheggi per il transito dei mezzi di trasporto.

4. Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente l'ospitalità nell'arco di un'unica giornata senza pernottamento non hanno l'obbligo di dotarsi di strutture per l'alloggio.

5. Le aziende agrituristiche riconosciute come fattorie didattiche ai sensi della presente legge, oltre alla deroga prevista all'articolo 3, comma 11 della l.r. 28/97 riferita al numero di posti a sedere per la somministrazione pasti, possono anche derogare dal limite di capacità ricettiva massima di trenta posti letto previsto all'articolo 3, comma 10 della l.r. 28/97 esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali e ricreative previste dalla presente legge.

Art. 4.

(Formazione degli operatori)

1. La Regione anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole e/o agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, istituisce corsi di formazione di operatore di fattoria didattica e di aggiornamento per imprenditori agricoli e operatori agrituristiche che intendono attivare nelle loro aziende una fattoria didattica.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e al termine del corso ai partecipanti viene rilasciato un attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica.

3. Sono esonerati dalla partecipazione ai corsi coloro che dimostrano di aver esercitato l'attività di animazione didattica per almeno due anni in strutture regionali umbre o di altre regioni.

Art. 5.

(Elenco regionale)

1. È istituito presso la Giunta Regionale Servizio Bonifica e Miglioramenti Fondiari l'elenco regionale delle fattorie didattiche. Le aziende agricole e/o agrituristiche in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 e che intendono essere iscritte

nell'elenco regionale devono farne richiesta alla Giunta Regionale anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole, allegando una relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività.

2. La Giunta Regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale, e predispone l'apposita modulistica.

3. Alle fattorie didattiche iscritte nell'elenco regionale e autorizzate all'esercizio di tale attività viene rilasciato un attestato di qualità qualora dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 11, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 della l.r. 28/97.

Art. 6.

(Programma regionale)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 la Giunta Regionale, sentite le associazioni di categoria, le istituzioni scolastiche, i referenti dell'educazione alimentare, i servizi di formazione professionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale adotta il programma regionale delle fattorie didattiche nell'ambito di quello previsto dall'articolo 17 della l.r. 28/1997.

Art. 7.

(Autorizzazioni)

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività delle fattorie didattiche è rilasciata dal Comune ove ha sede l'azienda interessata in armonia con le disposizioni previste dalla presente legge e in relazione all'attività svolta e ai servizi offerti secondo le disposizioni vigenti in materia di ricezione e ospitalità rurale così come definite dalla legge e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 11.

2. L'autorizzazione viene rilasciata qualora il titolare della fattoria didattica, un suo coadiuvante familiare o collaboratore sia in possesso dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 4, comma 2, o dei requisiti previsti all'articolo 4 comma 3.

Art. 8.

(Simbologia)

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce un simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche autorizzate.

2. Il simbolo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

Art. 9.

(Aiuti finanziari)

1. La Regione nel quadro delle azioni e degli interventi dello sviluppo rurale sostenuti dall'Unione Europea concede contributi per realizzare o migliorare le strutture di

accoglienza, per l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento dell'attività didattica e formativa degli utenti.

2. La Giunta regionale concede altresì contributi alle fattorie didattiche per progetti da realizzare in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.

3. I contributi previsti al comma 1 e 2 sono soggetti alla regola del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Per l'esercizio 2005 al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, comma 1 e 9, comma 2 si provvede con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.1.016 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, di nuova istituzione che assume la denominazione "Attività agrituristica" (cap. 3862).

2. Per l'esercizio 2005 al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 si provvede nell'ambito dei finanziamenti previsti per gli interventi dello sviluppo rurale sostenuti dall'Unione Europea con imputazione alla unità previsionale di base 07.2.008 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, denominata "Attività agrituristica" (cap. 8151).

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 3.

Art. 11.

(Ulteriori disposizioni)

1. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge con particolare riguardo alle strutture che offrono ospitalità ai disabili.

Art. 12.

(Modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8)

1. La locuzione: "da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba" contenuta nell'articolo 20, lett. l), della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, è sostituita con la locuzione: "da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 22 febbraio 2005

LORENZETTI

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa dei Consiglieri Gobbini, Donati, Bocci, Vinti e Baiardini, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 1° ottobre 2004, atto consiliare n. 2205 (VII^a Legislatura).

- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti II^a “Attività economiche – assetto e utilizzazione del territorio – ambiente e infrastrutture – formazione professionale”, con competenza in sede referente, e I^a “Affari istituzionali – programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali”, con competenza in sede consultiva, il 4 ottobre 2004.

- Effettuata sull’atto un’audizione che si è svolta il giorno 28 ottobre 2004.

- Testo licenziato dalla II^a Commissione consiliare permanente il 13 gennaio 2005, con parere e relazione illustrata oralmente dal Presidente Gobbini e con il parere espresso, per gli aspetti di competenza, dalla I^a Commissione consiliare permanente il 10 gennaio 2005 (Atto n. 2205/BIS).

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamento, nella seduta del 10 febbraio 2005, deliberazione n. 475.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Nota al titolo della legge:

- La legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, recante “Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi” (in B.U.R. 16 marzo 1994, n. 11), è stata già modificata ed integrata dalle leggi regionali 26 marzo 1997, n. 10, (in B.U.R. 2 aprile 1997, n. 17) e 26 maggio 2004, n. 8 (in B.U.R. 9 giugno 2004, n. 24).

Note all’art. 1:

- Lo Statuto della Regione Umbria, approvato con legge 23 gennaio 1992, n. 44, è pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 26 del 1° febbraio 1992 e nel B.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1992.

- La legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, recante “Disciplina delle attività agrituristiche”, è pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1997, n. 39.

- La legge regionale 20 agosto 2001, n. 21, recante “Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici”, è pubblicata nel B.U.R. 29 agosto 2001, n. 41.

- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 15 giugno 2001, n. 137.

Nota all'art. 3, commi 1 e 5:

- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante “Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 12 novembre 1994, n. 265.

- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante “Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 giugno 1997, n. 136.

- Per la legge regionale 20 agosto 2001, n. 21, si vedano le note all'art. 1.

- Il testo dell'art. 3, commi 10 e 11 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 3

Strutture e requisiti igienico-sanitari.

Omissis.

10. La capacità ricettiva massima dell'azienda agricola e dei «centri servizi» è di trenta posti letto, sia che l'attività si svolga su uno o più fabbricati.

11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto letto autorizzato e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda.

Omissis.».

Nota all'art. 5, comma 3:

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 8

Elenco degli operatori - Commissione regionale per l'agriturismo.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo.
2. L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa.
3. La commissione dura in carica 5 anni.
4. La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed è costituita:
 - a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;
 - b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella materia dell'agricoltura e da due del turismo;
 - c) da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale.
5. Spetta alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'azienda agricola all'esercizio dell'attività agrituristica, la determinazione del tempo massimo per lo svolgimento dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola sulla base delle tabelle di conversione previste all'art. 6 e la verifica circa l'idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4, dell'art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l'istruttoria delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante nella materia dell'agricoltura.
7. Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta.
8. La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori iscritti.
9. Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale di cui al comma 1.».

Nota all'art. 6:

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 17

Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'agriturismo, in armonia con gli indirizzi di programmazione generale e di settore predispone la proposta di programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. Il programma regionale è formulato anche sulla base delle proposte avanzate dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse, sentite le autorità di amministrazione e gestione dei parchi e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella Regione.

3. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale ed in particolare:

a) individua le zone di collina e di montagna ricadenti in territori a produttività marginale, di particolare interesse ambientale, ricreativo, culturale e di tradizioni ove le aziende agrituristiche che non esercitano attività ricettiva possono somministrare cibi e bevande secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4, lett. c);

b) determina i criteri per la concessione degli aiuti finanziari stabiliti dall'art. 18 a favore degli operatori agrituristiche;

c) indirizza e coordina le iniziative di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22.

4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale ogni tre anni.».

Nota all'art. 9:

- Il regolamento CE 12 gennaio 2001 n. 69/2001, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")", è pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10. E' entrato in vigore il 2 febbraio 2001.

Nota all'art. 10, comma 3:

- Il testo dell'art. 27, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

Nota all'art. 12, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come modificato ed integrato dalle leggi regionali 26 marzo 1997, n. 10, 26 maggio 2004, n. 8 (si veda la nota al titolo della legge) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 20

Sanzioni amministrative.

1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle Comunità montane nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;

b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;

c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;

d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;

e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;

f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto da euro 258,00 a euro 2.582,00;

h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;

i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 155,00 a euro 1.549,00;

l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro 516,00;

- m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- n) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 516,00 a euro 5.165,00;
- o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;
- r) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 10: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- s) inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 5: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;
- t) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
- u) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;
- v) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;
- z) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00.

3. Le violazioni sanzionate al precedente comma comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.

4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del precedente comma, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Comunità montana con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.

7. Abrogato.